

## Vademecum pratico per la tutela giuridico legale

### Scheda 6

All'interno del ciclo di incontri di informazione per familiari ed operatori, organizzati da AIMA in collaborazione con AUSL e in convenzione con il Comune di Reggio Emilia ed il S.A.A. del Distretto di Reggio Emilia, nella serata del 5 luglio 2005 l'Avv. Palmira Perri e la Dr.ssa Claudia Munarini hanno trattato il tema "Gli interventi di protezione legale. Tutela amministrativa. Tutela legale: dall'amministratore di sostegno all'interdizione".

Dai numerosi familiari ed operatori presenti è giunta la richiesta di predisporre un vademecum di informazioni pratiche. Con piacere abbiamo accolto questa proposta e, con l'aiuto dell'Avv. Perri e della Dr.ssa Munarini, pubblichiamo questa scheda che speriamo possa essere d'aiuto anche a coloro che non hanno potuto partecipare alla serata del 5 luglio.

Le figure giuridiche presenti nel nostro ordinamento mirano a dare degli strumenti al fine di preservare e gestire il patrimonio del malato:

- procura ad agire;
- amministratore di sostegno;
- inabilitazione, interdizione.

#### LA PROCURA AD AGIRE

A volte l'anziano, anche se in condizioni psichiche e fisiche buone, preferisce delegare ad altra persona il compimento di alcune attività come ad esempio la riscossione della pensione. Attraverso la procura, o delega, viene conferito l'incarico di compiere atti giuridici: il soggetto, detto rappresentato, trasferisce volontariamente ad altra persona, detta procuratore, il proprio potere di azione. La procura può essere:

- **speciale:** quando ha per oggetto il compimento di singoli e determinati atti, ad esempio procura a vendere un immobile o procura "ad litem", rilasciata all'avvocato per essere difesi in giudizio;
- **generale:** quando riguarda tutti gli affari del rappresentato. In quest'ultimo caso sono delegabili gli atti di straordinaria amministrazione solo se indicati in maniera analitica e specifica.

Con la procura, il rappresentante compie gli atti in nome e per conto del rappresentato, infatti gli effetti giuridici degli atti compiuti dal procuratore ricadono direttamente nella sfera del rappresentato. La procura può essere conferita ad una o più persone: in quest'ultimo caso il rappresentante deve precisare se si tratta di procura congiunta, per la quale ogni atto deve essere compiuto da tutti i rappresentanti, oppure disgiunta. È importante notare, infine, che la procura, per essere valida, deve essere rilasciata dal soggetto capace di intendere e di volere; può comunque essere da lui revocata o modificata

in ogni momento.

#### Come fare

La procura sia speciale che generale, deve essere autenticata da un notaio, che ne cura anche la redazione.

#### A chi rivolgersi

La procura può essere stilata da un legale, o direttamente dal notaio; quest'ultimo provvederà all'autenticazione e registrazione della stessa.

#### Documenti occorrenti

- **Per la procura generale:** documenti di identità del soggetto delegante e delegato.
- **Per la procura speciale:** documenti di identità del soggetto delegante e delegato, oltre che documentazione relativa al singolo atto oggetto della procura.

#### AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministrazione di sostegno è una figura istituita con la Legge n°6 del 9 gennaio 2004, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione.

#### Chi è

L'amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito.

#### Che cosa fa

L'ufficio di amministrazione di sostegno **non prevede l'annullamento delle capacità** del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, ed in questo si differenzia dall'interdizione. I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato.

Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.

#### A chi si rivolge

L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi. Questi soggetti potranno ottenere, anche in previsione della propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona, che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio.

#### A chi rivolgersi

La persona interessata può recarsi presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, presso il Tribunale della propria zona di residenza, e presentare la richiesta al giudice tutelare.

Il giudice tutelare - Dr.ssa Casadonte e Dr. Provenzano - entro sessanta giorni provvederà alla fissazione dell'udienza.

Il ricorso va notificato (comunicato) a tutti i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, oltre che al diretto interessato se non è lo stesso richiedente.



Il giudice all'udienza fissata sentirà la persona interessata alla tutela ed i parenti, successivamente provvederà alla nomina dell'amministratore; il suo decreto diventa immediatamente esecutivo.

Sebbene il decreto di istituzione della figura dell'amministratore di sostegno preveda la possibilità di proporre direttamente il ricorso, il Tribunale di Reggio Emilia ritiene più opportuno farsi aiutare da un legale.

#### Chi può proporlo

La persona direttamente, se ritiene che potrà trovarsi in futuro in difficoltà; i parenti entro il quarto grado (coniuge, figli, zii, cugini), gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati).

Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno devono fornirne notizia al pubblico ministero.

I **giudici tutelari** si trovano presso ogni **Procura della Repubblica**.

#### Documenti occorrenti

- **certificato di residenza e stato di famiglia** del soggetto che si vuole sottoporre all'amministrazione di sostegno;
- **certificazione medica** che attesti la parziale e temporanea incapacità del soggetto nei cui confronti si richiede la misura dell'amministrazione di sostegno;
- compilazione di un **elenco** contenente indicazione dei **parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo**;
- documentazione relativa agli **atti di disposizione**, per i quali si richiede la figura dell'amministratore di sostegno.

#### L'INTERDIZIONE E L'INABILITAZIONE

L'interdizione e l'inabilitazione sono strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che per una serie di motivi non siano più capaci di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la loro capacità giuridica di agire per evitare che compiano atti economicamente pregiudizievoli.

#### L'INTERDIZIONE

L'interdizione determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi, l'interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.

#### Che cosa fa

Attraverso l'interdizione il soggetto che viene sottoposto alla tutela viene privato in toto delle sue capacità. Il tutore pertanto si sostituisce al soggetto interdetto nello svolgimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

#### A chi si rivolge

L'interdizione è un istituto giuridico che si rivolge a quei soggetti che non sono capaci di intendere e volere a causa di patologie degenerative e permanenti, per far sì che possa essere garantita l'assistenza e la gestione del proprio patrimonio.

#### Come fare

I parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, attraverso l'ausilio di un legale possono proporre ricorso per dichiarazione di interdizione del soggetto non più in grado di intendere e volere. Il Tribunale del luogo di residenza dell'interdicendo, fisserà una data entro la quale dovranno essere effettuate le notifiche

(comunicazioni), anche ai parenti non promotori della pratica, entro il quarto grado, e agli affini entro il secondo.

All'udienza fissata il giudice provvederà all'esame e del soggetto che promuove il ricorso e del soggetto che eventualmente dovrà essere sottoposto a tutela.

Successivamente il Giudice provvederà ad emettere sentenza o a nominare un consulente medico-legale in caso di difficoltà dell'esame del soggetto.

Una volta emessa la sentenza, verrà aperta una tutela con annotazione nei registri dello stato civile, ed indicazione di tutore e protutore. Seguirà il giuramento dei suddetti soggetti e l'inventario dei beni di proprietà dell'interdetto con l'ausilio di un notaio o di un ufficiale giudiziario.

Il tutore deve tenere nota di ogni atto di disposizione, e per gli atti di straordinaria amministrazione deve provvedere a fare richiesta al giudice tutelare.

#### L'INABILITAZIONE

L'inabilitazione invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l'infermità mentale non è tale da giustificare l'interdizione. L'inabilitato deve per legge essere assistito da un **curatore** nel compimento di atti di particolare rilevanza.

#### Che cosa fa

Attraverso l'inabilitazione il soggetto che viene sottoposto alla tutela viene privato parzialmente delle sue capacità. Il curatore pertanto si sostituisce al soggetto inabilitato nello svolgimento degli atti di straordinaria amministrazione.

#### A chi si rivolge

Al soggetto maggiore di età infermo, le cui condizioni non siano così gravi da farlo dichiarare interdetto.

Ai soggetti che per troppa prodigalità, o per abuso o uso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti espongono se stessi e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Ai soggetti sordomuti o ciechi che non hanno ricevuto una educazione sufficiente.

#### Come fare

I parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, attraverso l'ausilio di un legale possono proporre ricorso per dichiarazione di inabilitazione del soggetto.

Il Tribunale del luogo di residenza dell'inabilitando, fisserà una data entro la quale dovranno essere effettuate le notifiche (comunicazioni), anche ai parenti non promotori della pratica, entro il quarto grado, e agli affini entro il secondo. All'udienza fissata il giudice provvederà all'esame del soggetto che promuove il ricorso e del soggetto che eventualmente dovrà essere sottoposto alla curatela.

Successivamente il Giudice provvederà ad emettere sentenza o a nominare un consulente medico-legale in caso di difficoltà dell'esame del soggetto.

Una volta emessa la sentenza, verrà aperta una tutela con annotazione nei registri dello stato civile, ed indicazione del curatore. Seguirà il giuramento.

#### Documenti occorrenti per proporre un ricorso per interdizione o per inabilitazione

- **certificato di residenza e stato di famiglia** del soggetto nei cui confronti si richiede la tutela o la curatela;
- **certificazione medica** che attesti lo stato di incapacità del soggetto nei cui confronti si richiede la tutela o la curatela;
- compilazione di un **elenco** contenente indicazione dei **parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo**.